



**Comune di Pantelleria**

Provincia di Trapani

**Ordinanza n.** 33

## **IL SINDACO**

**Premesso** che il Comune di Pantelleria rientra tra i comuni a prevalente economia turistica;

**Che** per garantire un normale flusso della circolazione nelle principali vie e piazze dell'isola, si è sempre reso necessario regolamentare lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;

**Che** per poter rendere agevole e funzionale l'attività degli organi addetti al servizio ed al controllo, è opportuno rivedere ed accorpate le attuali disposizioni vigenti impartite negli anni con le ordinanze sindacali;

**Considerato** che per poter rendere agevolmente fruibile dai residenti e dai turisti i siti maggiormente frequentati si rende necessario eliminare le condizioni di criticità che si possono determinare, riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti, con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone vietando la sosta ai commercianti in determinate aree pubbliche;

**Sentito** il Comando della Polizia Municipale sulle condizioni di viabilità delle aree interessate, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su alcune aree pubbliche;

**Visto** l'art. 8 commi 1 e 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 il quale dispone:

*Art. 8 – Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:*

- *L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco*
- *L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;*

**Ritenuto** che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della L.R. 18/1995, le limitazioni ed i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che con la presente si adottano;

**Accertata** la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del citato art. 8 della legge regionale n. 18/1995;

**Vista** la legge regionale 1 marzo 1995 n. 18;

**Vista** la legge regionale n. 2/96;

**Vista** la legge regionale n. 28/99;

**Visto** l'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni;

**Vista** la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 recante "norme sull'ordinamento degli Enti Locali" per le motivazioni espresse;

## **ORDINA**

il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18/95, in qualunque modo esercitato, è vietato nelle seguenti vie e piazze, comprese le aree limitrofe, anche se private:

- Piazza Cavour
- Via Cagliari

- Via Mazara
- Via Padre Pio
- Piazzale Vincenzo Almanza (ad eccezione esercenti vendita souvenir)
- Via De Amicis
- Piazzetta Giuseppe Garibaldi
- Via Don Alonzo Errera
- Lungomare Paolo Borsellino
- Via Borgo Italia
- Via Bovio
- Via Napoli
- Corso Umberto I
- Piazza San Gaetano
- Via Padre Piccirilli
- Piazza Perugia
- Via Khamma (limitatamente al tratto di strada tra l'incrocio con via Carrubo a quello con la via Dolores Plessi).

I commercianti itineranti, titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 che esercitano la vendita dei prodotti in forma itinerante, ai sensi delle norme vigenti, non possono sostare nelle vie e nelle zone sopra individuate.

Nelle vie escluse dalla presente ordinanza, la sosta è consentita nel limite temporale delle due ore e la distanza tra una sosta e l'altra non può essere inferiore a metri 200, considerato che il centro urbano di Pantelleria ha una popolazione residente inferiore a quella stabilita per legge.

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 28/99 da euro 516,46 ad euro 2.582,28 e le eventuali sanzioni accessorie, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Alle rappresentanze di categoria, ai soggetti interessati ed alla cittadinanza in genere, sarà data notizia dell'adozione di questo provvedimento, ai sensi della L.R. 3 aprile 1991 n. 10 e della legge 241/1990, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, Avviso pubblico e diffusione sul sito internet del Comune.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine che provvederanno a farla osservare.

Dalla Residenza Municipale li, 22 MAG 2020

